

N. d'Ord. 15 Pubblicata all'albo Pretorio on line Dal 9/1/2020 Al 24/1/2020 Il Messo NEGRONI M.	 <h2 style="margin: 0;">COMUNE di VIGNATE</h2> <p style="margin: 0;">Città Metropolitana di Milano CODICE 11127</p>		
	DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE	N. 77	DEL 23/12/2019
OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 S.M.I. ED ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)		

Sessione **ORDINARIA**
 Seduta **PUBBLICA**
 Convocazione **PRIMA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTITRE** mese di **DICEMBRE** alle ore **21:05** presso la Sala del Consiglio Comunale di via **Roma**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	ASSENTI	PRESENTI
GOBBI PAOLO		SI
ANELLI NICCOLO'		SI
SCHIANTARELLI SILVIA		SI
OLIVERI FEDERICA		SI
BRIOSCHI FABRIZIO A.		SI
VERGANI EMILIO		SI
BEKKALI YOUNES		SI
CATALFAMO MATTEO	SI	NO
MENNI FEDERICA		SI
BOSCARO DIEGO		SI
SARTORI MARGHERITA M.		SI
COSTA ROBERTO		SI
CALVI DANIELE		SI
TOTALE	1	12

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI PAOLO – Sindaco pro tempore- dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 23/12/2019

OGGETTO “ APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 S.M.I. ED ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione a cura del Vice Sindaco;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali D. Calvi, D. Boscaro, come da processo verbale;

Udite le risposte del Sindaco, del Vicesindaco e del Consigliere Anelli, come da processo verbale;

Premesso che il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.:

- all'art. 151, c. 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

- all'art. 162, c. 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

D.Lgs. 118/2011 s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Ricordato che, ex art. 151, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, s.m.i. le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione e successiva Nota di Aggiornamento, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 56 del 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato adottato il DUP 2020-2022 e successivamente presentato al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. oltre a quanto statuito circa le modalità dal Regolamento Comunale di Contabilità;

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 92 del 05.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la versione definitiva del DUP 2020-2022, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP e nella successiva Nota di Aggiornamento, sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, ha con propria deliberazione n. 93 del 05.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 s.m.i., completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del Revisore dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio;
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale sottoposta all'approvazione nella medesima seduta e relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale sottoposta all'approvazione nella medesima seduta e relativa all'approvazione delle tariffe, del piano finanziario e delle scadenze per l'anno 2020 della **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i., conservata agli atti;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 05.12.2019 relativa all'**adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2022**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 05.12.2019 relativa alla **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli artt. 142 e 208 del D.Lgs. 285/1992 s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 05.12.2019 relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- il prospetto delle **indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori**, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Dato atto che per l'esercizio 2020 si intendono confermate le **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** ex art. 13 del D.L. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. **47 del 20.12.2018**, oltre alle aliquote **TASI, il tributo sui servizi indivisibili** ex art. 1, c. 683 L. 147/2013 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. **48 del 20.12.2018**, evidenziando come la mancata approvazione da parte degli enti locali di nuove tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (ovvero 31 dicembre) comporti la proroga di anno in anno di quelle vigenti (ex art. 1, comma 169, L. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007);

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, c. 820 ss) con cui sono stati abrogati gran parte degli obblighi connessi al saldo di finanza pubblica determinando, tra l'altro, il superamento del pareggio di bilancio permanendo l'obbligo dell'equilibrio di bilancio, in particolare si considera in equilibrio l'ente che presenta un risultato di competenza d'esercizio non negativo.

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);

- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'art. 1, c. 3, della L. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);

- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

Rilevato che questo Ente rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del DL n. 50/2017 e per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 13 del D.L. 78/2010 s.m.i. e dall'art. 27, c. 1, del D.L. 112/2008 s.m.i.;

Visto inoltre che in data 12 dicembre 2019 è stata sottoposta alla Commissione Consiliare Permanente consultiva in materia di programmazione Economico Finanziaria, la documentazione afferente il Bilancio Finanziario 2020-2022;

Dato che si è provveduto altresì, in data 16/12/2019, nel corso di una assemblea pubblica presentare le parti salienti del Bilancio Finanziario 2020-2022 ;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti espressi in forma di Legge, come di seguito dettagliati:

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 4 (Boscaro, Sartori, Costa, Calvi)

Astenuti: n. 0

DELIBERA

Per le motivazioni e nelle risultanze di cui tutte in narrativa e qui date per integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto in conformità ai principi contabili, così come risulta dai documenti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2020-2022, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per l'esercizio 2020 le seguenti risultanze finali:

3. di dare atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui all'articolo 6 del D.L. 78/2010 e dall'art. 27, c. 1, del D.L. 112/2008, è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.;

4. di dare atto che questo Ente rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dei predetti articoli e pertanto beneficerà dei relativi effetti premiali;

5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

7. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

inoltre

DELIBERA

Con votazione come di seguito dettagliata:

favorevoli: n. 8

contrari : n. 4 (Boscaro, Sartori, Costa, Calvi)

astenuti: n. 0

di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario

Vista la proposta di deliberazione allegata;
Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;
Visto l'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**, intesa come regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile di Settore.

Vignate, li 05.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Cristina Micheli

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario:

Vista la proposta di deliberazione allegata;
Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;
Visto l'art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vignate, li 05.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Cristina Micheli

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.TO PAOLO GOBBI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **09/01/2020** (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line (art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Vignate, **09/01/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal **09/01/2020** ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del D.LGS. N. 267/2000.

Vignate, **09/01/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Vignate, **09/01/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Lo Bruno